

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 09

Del 29.03.2017.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2017 – 30.04.2022.

Duemiladiciassette il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 19,10 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di PROSECUZIONE disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6/03/1986, n. 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 22 03.2017 prot. n. 2088, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale;

| N. | COGNOME | NOME | CARICA | P | A |
|----|---------------------|------|-------------|---|---|
| 01 | SCIRA GIUSEPPE | | PRESIDENTE | X | |
| 02 | PISCITELLO ROSARIA | | CONSIGLIERE | X | |
| 03 | SERRUTO MATILDE | | CONSIGLIERE | X | |
| 04 | BARBERA PAOLO | | CONSIGLIERE | | X |
| 05 | SALERNO ROSALIA | | CONSIGLIERE | X | |
| 06 | MATASSA VINCENZO | | CONSIGLIERE | X | |
| 07 | SERRUTO PASQUALE | | CONSIGLIERE | | X |
| 08 | GENOVESE CONCETTA | | CONSIGLIERE | X | |
| 09 | PISCITELLO TINDARA | | CONSIGLIERE | X | |
| 10 | LONGO STEFANO | | CONSIGLIERE | X | |
| 11 | DIMAGGIO ANTONIO | | CONSIGLIERE | X | |
| 12 | GULIOSO PIETRO | | CONSIGLIERE | X | |
| 13 | PARELLO GIUSI SANTA | | CONSIGLIERE | X | |
| 14 | CASTAGNA GABRIELE | | CONSIGLIERE | X | |
| 15 | MICELI ANTONIO | | CONSIGLIERE | | X |

Assegnati n. 15 - In carica n. 15 - Presenti n 12 Assenti n.03

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Geom. Scira Giuseppe nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti : il Sindaco Tudisca- Vice Sindaco Patti – Assessori Grillo – Cianciolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e invita il proponente a illustrare la proposta.

Il SINDACO precisa che, riguardo al servizio da affidare, sono stati fatti diversi esperimenti di gara, andati deserti. Con la proposta di che trattasi si modifica lo schema di convenzione approvato con precedente deliberazione prevedendo un compenso annuo di 10.000,00 euro, senza previsione dello sportello presso il Comune, al fine di incoraggiare la partecipazione degli Istituti di credito.

Si allontana il consigliere Longo e il numero dei presenti scende a 11.

Non avendo alcun altro chiesto di intervenire, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta che è approvata all'unanimità. Dopo propone l'immediata esecutività della deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa-contabile dall'oggetto: "Approvazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.5.2017 – 30.04.2022".

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Si allontana il consigliere Genovese e il numero dei presenti scende a 10.

PROPOSTA DI C.C N° 09 DEL 22/03/2017

Il Proponente SINDACO

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2017 - 30.04.2022.

Premesso:

- che in data 31 dicembre 2015 è scaduta la convenzione tra il Comune di Tusa e l'Unicredit S.p.A , disciplinante il servizio di tesoreria Comunale;
- Che con delibera di C.C. n. delibera n. 27 del 20.10.2015 è stata approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2016- 31.12.2020;
- che con delibera di C.C. n. 31 del 20.06.2016 , al fine di superare le difficoltà riscontrate nell'affidamento del servizio, è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Tusa.
- che negli anni sono state eseguiti diversi esperimenti di gara, andati tutti deserti;

Preso Atto che il Ministero dell'Interno- Dipartimento Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale Finanza Locale, giusta nota assunta al nostro protocollo al n. 1638 del 21.02.2016, ha avviato in'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte dei Comuni in relazione alle difficoltà dagli stessi segnalate nella determinazione dei criteri di offerta nei propri bandi, considerato il riscontro di non remuneratività da parte degli istituti di credito ed in relazione al consistente aumento del fenomeno delle " gare deserte", invitando i Responsabili di Servizio Finanziario alla compilazione entro il 29.02.2016 (termine prorogato a marzo), di un questionario appositamente predisposto nella sezione " Richieste dati" dell'area certificati TBEL del sito istituzionale della Direzione Centrale Finanza Locale;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 07.12.2016 è stata disposta ulteriore proroga tecnica per il servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2017 al 30.04.2017;

Ritenuto pertanto, ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2017- 30.04.2022, di approvare una nuova convenzione adeguando le condizioni economiche delle precedente e modificando le modalità dello svolgimento del servizio;

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs n. 267/2000 lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.05.2017 - 30.04.2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazione non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;

Di stabilire, altresì, l compenso annuo dovuto in €. 10.000,00 oltre IVA se dovuta;

Di demandare al Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.


Il Proponente



CITTÀ DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA
Area Amministrativa/Contabile

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TUSA

(art. 210 c. 2 D. Lgs. 18/08/2000 n: 267)

TRA

Il Comune di Tusa 98079 (ME) con sede in via Alesina 36, in seguito denominato " Ente", rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile....., il quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune suddetto, in base alla delibera consiliare di approvazione della presente convenzione n. del, divenuta ai sensi di legge

E

l' Azienda di credito, con sede legale in, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio di, numero di iscrizione _____, Codice Fiscale:(in seguito denominata "Tesorerie") rappresentata dai Sigg.ri nelle rispettive qualità di

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. in data, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Convenzione per il servizio di Tesoreria di questo Comune ed ha stabilito che il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile provveda all'affidamento del servizio, sulla base del suddetto schema, previo esperimento delle procedure previste dalla normativa legale ;
- con Determina a contrarre n. in data il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile ha indetto una procedura aperta di gara pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune ad un soggetto abilitato per legge ed ha approvato lo schema di bando per l'affidamento del servizio in argomento con i relativi allegati (istanza di partecipazione e modello di presentazione delle offerte) nonché il capitolato speciale;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la propria dipendenza, nei giorni di apertura al pubblico e con gli orari previsti per la clientela per la dipendenza, dal Lunedì al Venerdì, con l'orario previsto dal CCNL delle banche per i servizi di tesoreria. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è dalal, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. N. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento.

Art. 2

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. Il Tesoriere esegue dette operazioni nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal Tesoriere. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dall'Ente, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
2. L'esazione è pura e semplice, fatta, cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esperire la procedura esecutiva contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Art. 3

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 4

Riscossioni

1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato, anche digitalmente, secondo la normativa vigente in materia di firma in digitale. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia

quietanza, in luogo e vece dell'Ente, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilante anche con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

2. Le reversali dovranno contenere, altresì, oltre a quanto previsto al comma 3, art. 180 del D. Lgs. 267/2000, indicazione di eventuali vincoli di destinazione e dell'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera a cui le entrate incassate debbono affluire ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 720/1984, con esclusione in proposito di ogni responsabilità del Tesoriere.
3. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione comunale". Per le entrate riscosse senza reversale, le somme verranno attribuiti alla contabilità speciale fruttifera solo se, dagli elementi in possesso del Tesoriere, risulti evidente che le entrate rientrano fra quelle di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985. Tali incassi, saranno tempestivamente segnalati al Comune stesso, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi entro 30 giorni dalla segnalazione stessa. Le somme di cui sopra possono essere spedite alla tesoreria col mezzo di vaglia postale. Il Tesoriere è tenuto altresì a curare l'incasso di assegni circolari, compresi quelli emessi e pervenuti da Istituto di Credito estero.
4. Le riscossioni potranno avvenire anche con carta di credito o procedure di internet banking. Le diverse forme di riscossione precedentemente elencate non potranno comportare oneri per l'Ente, le spese saranno a carico del mittente alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancarie ed in ogni caso in linea con le condizioni economiche applicate dal Tesoriere alla propria clientela ordinaria.
5. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori e soggetti morosi e non dovrà accettare:
 - a) in pagamento da terzi: assegni bancari;
 - b) accrediti a favore dell'Ente con valute retrodatate (o anomale).

Esula dell'ambito dell'affidamento la riscossione delle entrate tributarie, affidate ai sensi degli art. 52 e 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni al concessionario della riscossione.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accreditata all'Ente L'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di Tesoreria e trattenute su conto transitorio fruttifero.

Art. 5

Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, con i requisiti previsti dall'art. 185 del D. Lgs. 267/2000, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. Qualora sull'ammontare della somma dovuta debba essere operata una ritenuta, il mandato dovrà espressamente contenere l'ammontare della somma lorda e netta da pagare.
2. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D. Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente – e, comunque, entro il termine del mese in corso.
3. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
4. Salvo quanto previsto dal precedente comma 2, i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto terzi. A tal fine l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote dal Fondo di riserva debitamente esecutive.
5. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. Qualora il tesoriere, per qualsiasi motivo non possa effettuare il pagamento ordinato dall'Ente, deve darne immediata comunicazione all'Ente stesso.

Art. 6

Estinzione dei mandati di pagamento

1. L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde

con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati, che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Le correzioni eventualmente apportate sul mandato devono essere controfirmate. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della Banca Tesoriere presso la sede che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze.

2. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, due giorni lavorativi per le aziende di credito successivo a quello della consegna al Tesoriere, compatibilmente, comunque con il numero degli ordinativi trasmessi. Il termine eventualmente apposto sui mandati, nel caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, deve essere tassativamente rispettato ogniqualvolta i mandati stessi siano trasmessi al Tesoriere almeno nel giorno lavorativo bancabile antecedente il termine stesso.
3. Il Comune potrà disporre, su richiesta dei beneficiari, con espressa annotazione sui titoli contenenti l'indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengano eseguiti mediante:
 - accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
 - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato;
 - ogni altra forma di accreditamento in forma elettronica previste dall'ordinamento vigente al momento dell'esecuzione dell'ordine, garantendo la sicurezza dell'operazione.
4. Il tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
5. Il Comune, secondo le direttive ministeriali in materia, si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
6. Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari nelle misure definite nell'offerta di gara. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Verrà inoltre addebitato il costo di un solo bonifico nel caso di beneficiario con più mandati di pagamento nello stesso giorno.
7. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
8. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni

del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti.. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre non oltre 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di Tesoreria. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate il 27 di ogni mese, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.

9. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
10. Si fa presente che il bonifico nel caso di stipendi, trasferimenti a Enti Pubblici, utenze (bollette ENEL, TELECOM, ecc.), Assicurazioni e per il pagamento delle rate dei mutui devono essere obbligatoriamente gratuiti per l'Ente e per i beneficiari.

Costituisce offerta migliorativa, con attribuzione di mezzo punto e fino a un massimo di tre punti, ogni cinquanta centesimi di riduzione del prezzo del bonifico a favore del beneficiario titolare di conti correnti bancari intrattenuti presso l'istituto di credito tesoriere o presso Istituti dello stesso gruppo bancario.

11. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accredito o di commutazione, ad apporre il timbro "PAGATO" e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
12. Per pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli enti stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere, salvo che l'Ente non richieda il pagamento mediante c/c postale: in tal caso sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale .

Art. 7

Condizioni di valuta

1. Il tesoriere si impegna ad applicare le seguenti valute per riscossioni e pagamenti:
 - a) sulle riscossioni:
 - riscossioni: stesso giorno dell'incasso;
 - accredito su c/c di Tesoreria con valuta fissa: stesso giorno valuta;
 - riscossioni con procedura POS, carte di credito, procedure internet: giorno successivo all'incasso;

b) sui pagamenti: stesso giorno dell'effettivo pagamento

Art. 8

Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere con l'annotazione di data e ora di ricezione, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati, separatamente tra residui e competenza.
2. Le modalità di trasmissione potranno essere modificate a seguito dell'introduzione dei perfezionamenti metodologici ed informatici conseguenti alla esecuzione degli accordi previsti all'ultimo periodo dell'art. 1 della presente convenzione.
3. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
4. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economico – se non già ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni.
5. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
 - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
 - la delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
 - 6. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;

Art. 9

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. Il tesoriere dovrà trasmettere, anche mediante mezzi informatici, giornalmente all'Ente il documento di cassa (cd. giornaliera) da cui risultino:
 - gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;
 - le riscossioni effettuate senza ordinativo;
 - gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare;
 - i pagamenti effettuati senza mandato,

- la giacenza di cassa presso il tesoriere e l'importo dei fondi vincolati alla medesima data;
 - la giacenza di cassa presso la Tesoreria provinciale dello stato risultante in contabilità speciale a conclusione della giornata.
2. Il tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. Il Tesoriere, anche in concorso con l'Ente, provvede alla compilazione e trasmissione ai Ministeri competenti dei dati periodici sui flussi di cassa. Il Tesoriere, nei termini previsti dalla legislazione vigente, alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 194/1996, "il conto del tesoriere", corredato dagli aggregati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

Art. 10

Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del d.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 11

Anticipazioni di tesoreria

1. L'utilizzo della anticipazione di tesoreria dovrà avvenire nei limiti e con le modalità di cui all'art. 222 del TURL, e limitatamente alle somme strettamente necessarie a sopperire a momentanee esigenze di cassa, salvo diversa disposizione del responsabile del servizio Finanziario del Comune.
2. L'istruttoria per l'eventuale anticipazione dovrà essere gratuita.
3. L'utilizzo della linea di credito si avrà, più specificatamente, in presenza dei seguenti presupposti:
 - assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata;
 - assenza degli estremi per l'utilizzo di somme a specifica destinazione.
4. Il Tesoriere è obbligato a procedere, di propria iniziativa, all'immediato rientro, totale o parziale, delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria, derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria in essere.
6. L'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione dovrà avvenire nei limiti e con le modalità di cui all'art. 195 del TUEL e sulla base delle istruzioni date dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 12

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 11, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere.
2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione.

Art. 13

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della crono logicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri accessori conseguenti.

Art. 14

Condizioni passive e tassi sui depositi

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, di cui al precedente articolo 10, viene applicato un tasso di interesse pari al tasso di interesse variabile Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), con uno spread del% , con liquidazione trimestrale degli interessi.
2. Per le giacenze di cassa compresi i depositi di terzi presso il tesoriere, qualora ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune è pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) con uno spread del% con liquidazione trimestrale degli interessi.
3. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito eventualmente maturati, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini concordati.
4. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
5. Per quanto riguarda gli eventuali depositi detenibili al di fuori del regime di tesoreria unica sarà riconosciuto il tasso descritto nell'offerta presentata per l'affidamento del servizio di tesoreria, con liquidazione trimestrale degli interessi. La liquidazione degli stessi ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del tesoriere, sul conto di tesoreria l'emissione del relativo ordinativo di riscossione.
6. Sulle somme eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa è possibile effettuare una gestione della liquidità tramite strumenti finanziari che salvaguardano il capitale investito assicurando nel contempo un rendimento superiore a quello derivante tempo per tempo sulle somme depositate sul conto separato. Tale somme possono essere investite anche su conti accesi presso istituti di credito diversi dal Tesoriere. A parità di condizioni finanziarie e di rischiosità, gli investimenti verranno comunque assegnati al Tesoriere

Art. 15

Conto del tesoriere

1. Entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 226, del D. Lgs. 267/2000, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'art. 160 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto terzi;
 - b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
 - c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
 - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
3. L'Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo, esecutiva ai sensi di legge, comunicando gli eventuali rilievi pendenti sul giudizio di conto.

Art. 16

Compenso e rimborso spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al tesoriere un compenso annuo di €più IVA se dovuta;

Costituisce offerta migliorativa, con attribuzione di un punto e fino a un massimo di cinque punti, ogni cento euro di riduzione sul compenso annuo stabilito.

2. Per quanto riguarda la gestione dei conti correnti postali, le spese, gli oneri di negoziazione degli assegni postali nonché i costi per la fornitura della modulistica sono a carico del Comune.
3. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l'Ente corrisponde al tesoriere i diritti e le comunicazioni bancarie vigenti di tempo in tempo ed i diritti reclamati da terzi coinvolti nell'esecuzione degli stessi.

Art. 17

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dalle stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 18

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata dal 01 maggio 2017 fino al 30 aprile 2022. Alla scadenza il Tesoriere è tenuto a garantire la continuità del servizio alle medesime condizioni, di cui al presente atto, nelle more di espletamento delle procedure di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario e fino a quando il nuovo concessionario non prenderà materialmente in carico il Servizio stesso.

Art. 19

Divieto di subappalto e di cessione di contratto

1. Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione, per lo stesso resta, inoltre, vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 20

Risoluzione

1. La presente convenzione potrà essere risolta per:
 - a) inosservanza continuata delle norme contrattuali e per ripetuti ritardi ed omissioni negli adempimenti di competenza;
 - b) quando, per negligenza grave, oppure per contravvenzioni agli obblighi ed alle convenzioni stipulate, il Tesoriere compromette il regolare svolgimento del servizio;
 - c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Tesoriere;
 - d) cessione del contratto e subappalto del servizio del tesoriere;
2. Le singole inosservanze ed i singoli ritardi verranno segnalati al Tesoriere dal Comune in forma scritta tramite lettera A.R., al referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto, invitando lo stesso a provvedere in merito entro e non oltre 7 giorni consecutivi alla comunicazione. Nel caso di reitero dello stato di inadempienza, il Comune formulerà, con lettera A.R., una diffida al rispetto degli adempimenti contrattuali, imponendo al Tesoriere di provvedere, entro e non oltre il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della stessa. In caso di permanenza dello stato di inadempienza il Comune provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Scira

Il Consigliere Anziano
F.to Piscitello R.

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 31 MAR 2017

Dalla Residenza Comunale, li 31 MAR 2017



Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)
